

## **Cassazione Civile - Sezione II - 28 novembre 2007, n. 24764**

### **Fatto**

Con atto di citazione notificato il 15.1.1991 L.G. conveniva in giudizio (davanti al Tribunale di Bologna, l'avv. P.L. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati da colpa professionale nell'esercizio del mandato difensivo.

Esponesse che, a fronte della propria domanda di venir risarcito dei danni derivati da incidente stradale del (OMISSIS), il responsabile G. o G.M. aveva validamente eccepito la prescrizione biennale maturatasi il 19.12.1983 e ciò era dipeso dall'incuria del legale convenuto.

Indicava in L. 359.600.000 il valore attualizzato del danno, pari all'ammontare dei danni biologico e morale, nonchè delle spese occasionate dall'incidente rimasti insoddisfatti perchè la rivalsa INAIL aveva completamente assorbito il massimale dell'assicurazione r.c.a. del G..

Il convenuto si costituiva eccependo il carattere temerario della domanda.

Con sentenza del 15.3.2000 il Tribunale accoglieva la domanda nei limiti di L. 200.000.000, oltre interessi legali dal 15.1.1991 e rivalutazione monetaria decorrente dalla pubblicazione.

Avverso tale sentenza il P. proponeva appello principale ed il L. in via incidentale.

Con sentenza in data 23.1.2003 la corte d'appello di Bologna rigettava sia l'appello principale sia quello incidentale.

P.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L.G. ha resistito con controricorso.

P.L. ha depositato memoria illustrativa.

### **Diritto**

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 c.c., commi 1, 2 e u.c., art. 2945 c.c., comma 2, in relazione all'art. 2947 c.c., della normativa di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, per avere la corte d'appello totalmente disapplicato quest'ultima legge, non avendo attribuito effetto interruttivo ad una domanda contenuta in una querela presentata nel corso di un giudizio pendente e di cui la legge prevedeva la notifica.

Deduce il ricorrente che il L. non aveva perduto il diritto di ottenere il risarcimento del danno biologico e morale, essendo stato il termine di prescrizione biennale, - che si sarebbe dovuto maturare il 19.12.1983, - interrotto dalla presentazione della querela.

Il motivo è infondato.

E', infatti, giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sentt. n. 1068/1992, n. 6909/1982, n. 6244/1980) che la querela non può essere annoverata nella categoria degli atti cui l'art. 2943 c.c., attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione. Per cui correttamente la corte d'appello ha motivato che, quantunque nell'atto di querela si faccia menzione dell'interesse del querelante ad ottenere il risarcimento del danno, esso non è equipollente ad una intimazione o richiesta scritta rivolta ad debitore; per cui non valendo a costituirlo in mora, non può avere l'effetto di cui all'art. 2943 c.c., u.c.; e che non ha pregio la tesi della permanenza dell'efficacia interruttiva della costituzione da parte civile, nonostante che da essa il L. fosse decaduto per non essersi presentato al giudizio penale tenutosi il 21.10.1981.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1227 e 2234 c.c., per avere erroneamente la corte d'appello ritenuto esente da colpa ed influente in causa il comportamento di L.G. che, all'unico scopo di evitare anticipi di difensori e violando quindi un suo obbligo di legge, disertò l'udienza del 21.10.1981, determinando perciò la sua decadenza dall'azione proposta nel processo penale e vanificando l'atto compiuto a suo vantaggio; nonchè contraddittorietà di motivazione.

Deduce il ricorrente che la corte d'appello non ha valutato il concorso di colpa del L. nella produzione del danno, per avere egli omesso di partecipare all'udienza nella quale doveva confermare la costituzione diparte civile, e per avere omesso la fornitura di denaro al suo avvocato per le spese e per gli onorari.

Il motivo è infondato, perchè si risolve in critiche dirette contro apprezzamenti di fatto, inammissibili in sede di legittimità.

Nè sussiste contraddittorietà di motivazione della decisione impugnata.

Infatti la colpa del L. si sarebbe configurata se costui avesse fornito al proprio legale informazioni inesatte, sottraendogli la circostanza di non essersi presentato al dibattimento penale o lasciandogli credere di avere provveduto personalmente a compiere atti interruttivi; ma nulla di tutto ciò viene attribuito al L. e, pertanto, cor rettalmente è stata esclusa la sua colpa per avere confidato nell'azione del professionista incaricato, che era al corrente dello sviluppo del procedimento penale.

Con il Terzo motivo il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 1710 c.c., commi 1 e 2, e degli artt. 1719 e 1720 c.c., in relazione agli artt. 2234, 2237 e 1326 c.c., per avere la corte d'appello omesso erroneamente di considerare che, essendosi dopo l'udienza del 21.10.1981 il L. comportato in modo tale da determinare una modifica del mandato al professionista, - da considerarsi mandato gratuito, - non avendogli corrisposto quanto dovutogli per spese, esso avrebbe dovuto valutare la colpa con minore rigore, come prescrive l'art. 1710 c.c..

Il motivo è inammissibile, perchè la questione esposta con esso è nuova, non essendo stata prospettata nei precedenti gradi di merito.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione, nella liquidazione del danno, dell'art. 1226 c.c., e art. 2056 c.c., commi 1 e 2, nonchè liquidazione eccessiva sia in relazione alle negligenze del L. che per anni non si curò della pratica risarcitoria, sia in relazione al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione, e ciò con ulteriore violazione dell'art. 1226 c.c., in relazione all'art. 1176 c.c., commi 1 e 2, ed all'art. 1227 c.c., commi 1 e 2, e all'art. 1225 c.c.; nonchè omesso esame e valutazione del fatto decisivo della rivalsa INAIL. Inoltre, sempre con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere liquidato il danno biologico con criteri equitativi, pur potendo essere provato, non sussistendo la situazione di impossibilità o grave difficoltà a dimostrare l'entità del danno, che legittima la liquidazione equitativa; e per non avere considerato il concorso di colpa del L. e disapplicato l'art. 1225 c.c., per il quale, se l'inadempimento non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

Il motivo è infondato.

**E' giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n. 10454/2002) che rientra nell'ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali di regola non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal Giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine.**

Nella specie la corte d'appello, con suo motivato ed insindacabile apprezzamento dei fatti, ha ritenuto sussistente la colpa del professionista (cfr. sent. impugnata a pag. 10).

Nè la corte d'appello è incorsa in errore nel liquidare il danno con criteri equitativi.

**E', infatti, giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sent. n. 20320/2005) che unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo - come il danno biologico e quello morale - delle caratteristiche della patrimonialità, è quella equitativa, essendo il ricorso a tale criterio insito nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico; che è dunque da escludere che si possa far carico al giudice di indicare le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, che costituisce la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., giacchè intanto una precisa quantificazione è possibile, in quanto esistono dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può essere mai provato nel suo preciso ammontare.**

Respinto il ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2006.  
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2007

[www.assweb.net](http://www.assweb.net)